INTERROGAZIONI:

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

5-02952 Lauricella: Sul corso-concorso per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali.	
5-03843 Tino Iannuzzi: Sul corso-concorso per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali	24
ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)	30
5-03143 Luigi Gallo: Sullo scioglimento del comune di Torre Annunziata	24
ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)	31
5-03258 Fabbri: Sul trasferimento di risorse al comando provinciale dei vigili del fuoco di Bologna	24
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	34
SEDE CONSULTIVA:	
DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo (Parere alle Commissioni riunite II e IV) (Esame e rinvio)	25
Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	28
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	36
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	29
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.	
Audizione del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi (Svolgimento e conclusione)	29

INTERROGAZIONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.

Mercoledì 18 marzo 2015. – Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. – La seduta comincia alle 14.20.

5-02952 Lauricella: Sul corso-concorso per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali.

5-03843 Tino Iannuzzi: Sul corso-concorso per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che le interrogazioni 5-02952 Lauricella e 5-03843 Tino Iannuzzi, vertendo sul medesimo argomento, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Giuseppe LAURICELLA (PD), replicando, nel fare presente che il Governo ha risposto alla prima parte della sua interrogazione, segnala che non è stata, tuttavia, chiarita la linea dell'Esecutivo in ordine alla sorte di coloro che hanno partecipato al corso-concorso bandito nel novembre del 2009 anche alla luce della riforma della pubblica amministrazione in discussione in Parlamento che prevede l'abrogazione dell'albo dei Segretari comunali. Auspica che il Governo si faccia carico di tali soggetti, garantendo un loro impiego presso altri rami dell'amministrazione dello Stato anche per non disperdere il loro prezioso patrimonio di professionalità.

Tino IANNUZZI (PD), replicando, auspica che il Governo risolva una situazione che considera paradossale in considerazione del fatto che il corso-concorso è stato bandito nel lontano 2009. Osserva, peraltro, che l'iscrizione nell'albo dei Segretari comunali potrebbe avere un significato giuridico diverso ove si concludesse il percorso di riforma della pubblica amministrazione attualmente all'esame del Parlamento nei termini ricordati dal collega Lauricella. Ritiene che la risposta del Governo costituisca comunque un passo avanti per la risoluzione della questione oggetto della sua interrogazione ed auspica che il Ministero dell'interno si faccia carico in tempi rapidi del futuro dei vincitori del corso-concorso, garantendo a questi ultimi un'adeguata collocazione per evitare loro di subire ulteriori danni rispetto a quelli causati dalla lunghezza della procedura concorsuale.

5-03143 Luigi Gallo: Sullo scioglimento del comune di Torre Annunziata.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto. Sottolinea che la richiesta del Prefetto al Sindaco di ottemperare entro sei mesi ai necessari adempimenti, al fine di evitare lo scioglimento del consiglio comunale, era del 7 gennaio 2014. Non comprende quindi perché, passati i sei mesi e in assenza di esecuzione degli obblighi disposti dal Prefetto, il consiglio comunale di Torre Annunziata non sia stato sciolto.

Informa che, in assenza di una risposta del Governo alla sua interrogazione che, lo ricorda, risale al luglio 2014, nel dicembre scorso ha provveduto a scrivere direttamente al Prefetto. Solo dopo la sua lettera è avvenuto il primo sgombero di un edificio occupato abusivamente.

Rileva che l'aspetto della risposta del Sottosegretario che lo lascia completamente insoddisfatto è il richiamarsi alla lettera con cui il Sindaco informa dell'esecuzione delle azioni richieste dal Prefetto, mentre non viene data alcuna notizia delle necessarie attività di controllo da parte del Prefetto.

5-03258 Fabbri: Sul trasferimento di risorse al comando provinciale dei vigili del fuoco di Bologna.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Marilena FABBRI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta

fornita, pur evidenziando che talune delle questioni poste dall'interrogazione in titolo sono state superate attraverso i provvedimenti intervenuti nel frattempo, risalendo tale interrogazione al mese di luglio 2014. Esprime soddisfazione, in particolare, per il fatto che sia stato avviato il trasferimento di risorse ai diversi comandi dei vigili del fuoco, compreso quello di Bologna.

Ritiene, altresì, che un'attenzione particolare debba essere prestata all'esigenza di assicurare la manutenzione dei mezzi di soccorso necessari per garantire l'attività del corpo dei vigili del fuoco, nonché alla situazione di grave carenza di personale operativo in tutti i ruoli.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 18 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.

C. 2893 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, fa presente, innanzitutto, che il provvedimento in oggetto si compone di 21 articoli, suddivisi in 5 capi.

Il Capo I (articoli da 1 a 8) detta disposizioni di contrasto del terrorismo internazionale.

In particolare, l'articolo 1 interviene sulle disposizioni del codice penale relative ai delitti di terrorismo, anche internazionale, per punire: con la reclusione da 3 a 6 anni i cosiddetti foreign fighters, ovvero coloro che si arruolano per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo (comma 1); con la reclusione da 3 a 6 anni chiunque organizzi, finanzi o propagandi viaggi finalizzati al compimento di condotte con finalità di terrorismo (comma 2); con la reclusione da 5 a 10 anni colui che dopo aver autonomamente acquisito le istruzioni relative alle tecniche di commissione di atti di violenza con finalità terroristiche, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione di tali atti (comma 3).

La disposizione, inoltre, aggrava la pena prevista per il delitto di addestramento ad attività con finalità di terrorismo, quando le condotte siano commesse attraverso strumenti telematici o informatici.

L'articolo 2 introduce misure per il contrasto alle attività di proselitismo attraverso Internet dei *foreign fighters*. Si stabilisce, in particolare, che la polizia postale e delle comunicazioni debba costantemente tenere aggiornata una *blacklist* dei siti Internet che vengano utilizzati per la commissione di reati di terrorismo, anche al fine di favorire lo svolgimento delle indagini della polizia giudiziaria, effettuate anche sotto copertura.

Sono, poi, introdotti specifici obblighi in capo agli *Internet providers* connessi agli obblighi di rimozione dei contenuti illeciti pubblicati sulla rete. Viene previsto, inoltre, che anche il Comitato di analisi strategica presso il Ministero dell'interno possa ricevere dall'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia gli esiti delle analisi e degli studi effettuati su specifiche anomalie da cui emergono fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'articolo 3 inserisce nel codice penale due nuove contravvenzioni, relative alla detenzione abusiva di precursori di esplosivi (articolo 678-bis) e alla mancata segnalazione all'autorità di furti o sparizioni degli stessi (articolo 679-bis). Per la definizione della condotta penalmente rilevante la disposizione rinvia agli allegati contenuti nel regolamento dell'Unione.

L'articolo 4 interviene sul Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011) per introdurre modifiche alla disciplina delle misure di prevenzione e in materia di espulsione dallo Stato. Inoltre, nel TU immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) viene prevista l'espulsione amministrativa da parte del prefetto per motivi di prevenzione del terrorismo nei confronti degli stranieri che svolgano rilevanti atti preparatori diretti a partecipare ad un conflitto all'estero a sostegno di organizzazioni che perseguono finalità terroristiche.

L'articolo 5 reca una serie di disposizioni concernenti l'impiego del personale delle forze armate nelle attività di controllo del territorio, di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015.

L'articolo 6 modifica il decreto-legge n. 144 del 2005, concernente misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, estendendo la possibilità di rilasciare a stranieri permessi di soggiorno a fini investigativi anche nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di criminalità transnazionale e introducendo in via transitoria la possibilità per i servizi di informazione e sicurezza di effettuare colloqui con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

L'articolo 7 interviene sul Codice della *privacy* per estendere l'ambito dei trattamenti con finalità di polizia e dunque l'area entro la quale i trattamenti stessi possono svolgersi senza applicare le disposizioni – prevalentemente a tutela dell'interessato – previste dal Codice.

L'articolo 8 introduce disposizioni volte alla tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (l'AISI, l'AISE ed il DIS). È anzitutto modificato l'articolo 497 codice di procedura penale per prevedere che anche detto personale, in sede di deposizione in un processo penale sulle attività svolte « sotto copertura », possa fornire le generalità « di copertura » usate nel corso delle operazioni.

Ulteriori modifiche riguardano la legge di riforma dei servizi segreti (legge n. 124 del 2007). Come la polizia giudiziaria, il personale dei servizi è autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di giustificazione di cui all'articolo 17 della citata legge n. 124.

Il Capo II reca disposizioni relative al coordinamento nazionale delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo. In particolare, l'articolo 9 modifica il codice di procedura penale, integrando con il richiamo all'antiterrorismo denominazione e funzioni del Procuratore nazionale antimafia. L'articolo 10 modifica alcuni articoli del codice antimafia con riguardo all'organizzazione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, in luogo della Direzione nazionale antimafia, alla preposizione dei magistrati che ne fanno parte e all'applicazione di magistrati anche per procedimenti riguardanti reati con finalità di terrorismo.

Il Capo III – composto dagli articoli da 11 a 16 – reca disposizioni in materia di missioni internazionali delle Forze armate e di polizia.

Nello specifico, gli articoli 11, 12 e 13 recano le autorizzazioni di spesa per il periodo 1º gennaio-30 settembre 2015, necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali raggruppate sulla base di criteri geografici (Europa – Georgia, Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo – articolo 11 –, Asia Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano e anche una proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi – articolo 12

-, Africa Libia, Mali, Corno d'Africa, Repubblica centrafricana – articolo 13).

L'articolo 14 reca disposizioni attinenti a esigenze generali connesse con le missioni internazionali. La disposizione autorizza, altresì, per l'anno 2015 la spesa complessiva di 2.060.000 euro per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti, nei casi di necessità ed urgenza, dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali in Afghanistan, Libano, Balcani, Corno d'Africa, Libia.

L'articolo 15 reca talune disposizioni concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina penalistica, mentre l'articolo 16 reca disposizioni in materia contabile.

Il Capo IV del decreto-legge reca, invece, iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 17) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 18) e il regime degli interventi (articolo 19).

Da ultimo, l'articolo 20, ricompreso nel Capo V (disposizioni finali), reca disposizioni transitorie sulla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo nonché la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore. L'articolo 21 contiene la clausola di entrata in vigore del decreto-legge.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l'ordinamento penale, le norme processuali, che sono riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere *a*), *d*) *e* 1), della Costituzione).

Inoltre, per quanto riguarda più strettamente le fattispecie penali, osservo che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2015 interviene sul delitto di arruolamento con finalità di terrorismo, per punire anche colui che si arruola. In base al testo della disposizione, dunque, deve essere punita la mera adesione alla richiesta di arruolamento, che non presuppone il compimento di specifici atti. In particolare, nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni Giustizia e Difesa, è stato sottolineato che questa formulazione non consentirebbe di individuare il momento di consumazione del reato e anticipa fortemente la soglia di punibilità, sollevando dubbi circa la determinatezza della fattispecie penale e il necessario rispetto del principio di offensività.

Peraltro, la Corte costituzionale ha sin qui fondamentalmente riservato alla discrezionalità del legislatore il livello e il modulo di anticipazione della tutela, rinunciando, in sostanza, a sindacare le stesse scelte tecniche di costruzione dell'illecito penale secondo lo schema del reato di danno ovvero di pericolo, ovvero secondo una particolare forma di tipizzazione del pericolo. Anche di recente la Consulta ha ribadito che « l'ampia discrezionalità » che va riconosciuta al legislatore penale « si estende anche alla scelta delle modalità di protezione penale dei singoli beni e o interessi » e che « rientra (...) in detta sfera di discrezionalità l'opzione per le forme di tutela avanzata, che colpiscano l'aggressione ai valori protetti nello stadio della semplice esposizione a pericolo (...) nonché, correlativamente, l'individuazione della soglia di pericolosità alla quale riconnettere la risposta punitiva » (sentenza n. 225 del 2008).

In relazione al principio di offensività occorre valutare anche l'articolo 3 del decreto-legge, che punisce a titolo di contravvenzione chiunque, senza titolo, introduce nello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate « precursori di esplosivi » dal regolamento europeo 98/2013 del 15 gennaio 2013 (articolo 678-bis c.p.). La norma penale rinvia alla qualificazione delle sostanze operata dal regolamento, senza richiamare però i valori limite per la pericolosità della condotta indicati dal regolamento stesso.

Andrebbe dunque, a suo avviso, fatto rinvio espresso a tali valori al fine di evitare incertezze in sede applicativa.

Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15.05, è ripresa alle ore 15.20.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.

Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2015.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, presenta una nuova proposta di parere favorevole, con condizioni, che tiene conto di talune considerazioni emerse dal dibattito svoltosi nella seduta di ieri nonché di ulteriori approfondimenti effettuati, soprattutto per quanto concerne la disposizione di cui all'articolo 4 del provvedimento in oggetto (vedi allegato 4).

Emanuele FIANO (PD) chiede di avere delucidazioni per quanto riguarda specificamente la quarta condizione inserita nel parere, in quanto a suo avviso non ha molto senso collegare la perdita dell'immunità diplomatica alla richiesta di estradizione, ritenendo più opportuno fare riferimento a una serie di delitti particolarmente efferati, sullo schema dello statuto della Corte penale internazionale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) evidenzia come la *ratio* della norma in oggetto sia quella di stabilire la perdita dell'immunità diplomatica per i cittadini stranieri indagati o condannati per il reato di tortura in altro Stato ovvero presso un

tribunale internazionale. Fa presente, quindi, che la quarta condizione contenuta nella proposta di parere del relatore è volta ad assicurare che la perdita dell'immunità diplomatica non ricorra per tutti i reati che siano commessi nel nostro Stato da parte del cittadino straniero, ma che sia finalizzata specificamente alla concessione dell'estradizione per il reato di tortura.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, precisa che la condizione in esame è volta a migliorare la formulazione dell'articolo 4 della proposta di legge in titolo, in modo da circoscrivere l'applicazione della perdita dell'immunità diplomatica.

Celeste COSTANTINO (SEL), pur ritenendo convincenti le argomentazioni addotte nel corso del dibattito, ritiene che, in generale, sarebbe stato preferibile esprimere un parere con delle osservazioni in luogo delle condizioni.

Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, replica alla deputata Costantino facendo notare che si tratta di condizioni di tipo « valutativo », nel senso che, data la rilevanza delle questioni affrontate nel parere in esame, non si può prescindere dal porre condizioni, pur lasciando alla Commissione di merito un margine per le proprie valutazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del presidente, favorevole con condizioni.

La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 18 marzo 2015.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.05 alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi.

La seduta comincia alle 20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sarà assicurata mediante la trasmissione in diretta web-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

Audizione del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi. (Svolgimento e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, presidente, introduce l'audizione.

Il ministro Maria Elena BOSCHI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mara MUCCI (Misto-AL), Andrea CECCONI (M5S), Stefano QUARANTA (SEL), Dorina BIANCHI (AP), Marilena FABBRI (PD), Emanuele FIANO (PD), Teresa PICCIONE (PD), Francesco Paolo SISTO, presidente.

Il ministro Maria Elena BOSCHI risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia il ministro Boschi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

5-02952 Lauricella: Sul corso-concorso per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali.

5-03843 Tino Iannuzzi: Sul corso-concorso per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Lauricella chiede notizie sul-l'avvio del corso di formazione « COA 5 » necessario all'immissione in ruolo dei duecentosessanta vincitori del corso-concorso bandito nel novembre 2009 per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione nella fascia iniziale dell'Albo dei segretari comunali e provinciali. L'onorevole Lauricella chiede notizie, inoltre, sull'indizione dei bandi dei corsi di specializzazione « SPES 2014 » e « SEFA 2014 » destinati ai segretari comunali medesimi.

Sul corso di formazione « COA 5 » verte, altresì, l'interrogazione dell'onorevole Iannuzzi, anch'essa all'ordine del giorno.

Pertanto risponderò congiuntamente.

Comunico che il 15 ottobre scorso il Ministro dell'interno ha adottato, su proposta del consiglio direttivo per l'albo nazionale dei segretari degli enti locali, sentita la Conferenza Stato città, la direttiva prevista dall'articolo 10 del decretolegge n. 174 del 2012.

L'atto ha disposto l'avvio entro l'anno 2014 del corso di formazione « COA 5 », che è infatti iniziato il 22 dicembre scorso ed è tuttora in svolgimento.

La direttiva ha previsto l'avvio entro il 2014 anche dei corsi di specializzazione « SPES 2014 » e « SEFA 2014 », ai sensi, rispettivamente, dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997.

Conseguentemente, il 4 novembre scorso, sentite le organizzazioni sindacali dei segretari, sono stati adottati e pubblicati i decreti di indizione dei bandi di ammissione ai predetti corsi « SPES 2014 » e « SEFA 2014 ». Tali decreti, nello stabilire i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione, hanno delineato le modalità dei corsi, articolati ognuno in quattro moduli didattici residenziali non consecutivi, nonché in una fase di attività formativa assistita a distanza, per il supporto e l'integrazione dell'attività d'aula.

I bandi sono stati regolarmente espletati e i relativi corsi sono iniziati e tuttora in svolgimento.

Per completezza, informo che, sempre in attuazione della direttiva in questione, la scorsa settimana è iniziato un corso di alta formazione destinato a 80 segretari comunali.

5-03143 Luigi Gallo: Sullo scioglimento del comune di Torre Annunziata.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Gallo, unitamente ad altri deputati, richiama l'attenzione sugli esiti dell'attività ispettiva svolta dalla commissione d'accesso inviata dal prefetto di Napoli nel comune di Torre Annunziata, chiedendo al Ministro dell'interno se non ritenga sussistenti i presupposti per lo scioglimento dell'ente locale.

Chiede, inoltre, quali iniziative si intendano adottare per potenziare gli organici delle Forze dell'ordine al fine di contrastare i tentativi di condizionamento del comune in questione e di quelli limitrofi.

Occorre premettere che l'attività di indagine svolta dalla commissione d'accesso e la conseguente relazione del prefetto hanno evidenziato delle criticità, ma non tali da concretizzare i presupposti per lo scioglimento del comune, ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico degli enti locali. Si è ritenuto, infatti, che gli elementi raccolti non rivestissero i caratteri richiesti dalla normativa vigente sotto il profilo della concretezza, della univocità e della rilevanza, anche alla luce del parere del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Nella valutazione si è tenuto conto dell'orientamento della giurisprudenza amministrativa, ormai consolidato, secondo cui l'applicazione delle misure straordinarie va motivata con riferimento a risultanze obiettive circa la sussistenza dei « collegamenti » o delle « forme di condizionamento ».

Va tuttavia ricordato che con decreto del Prefetto di Napoli del 7 gennaio 2014 il sindaco di Torre Annunziata è stato invitato a porre in essere, entro il termine di sei mesi, le iniziative necessarie a rimuovere le forme di sviamento dell'attività amministrativa e gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico rilevati in sede ispettiva, che, ove perduranti, avrebbero potuto essere valutati ai fini di una diversa fattispecie di scioglimento del consiglio comunale, quella prevista dall'articolo 141 del Testo unico degli enti locali.

Con atto separato, al sindaco sono state trasmesse anche altre prescrizioni con l'avvertenza di adottare misure idonee a evitare la loro diffusione, se non per le finalità per le quali erano state trasmesse, e a custodirle con adeguate procedure di sicurezza, in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 196 del 2003.

In merito alle iniziative intraprese a seguito dell'invito-diffida del Prefetto, il sindaco di Torre Annunziata ha fornito le notizie che esporrò in sintesi.

In primo luogo, è stata rinnovata la Giunta, la quale attualmente risulta formata da un gruppo di professionisti, senza precedenti esperienze politiche. Anche i principali organi dell'Amministrazione sono stati interessati da cambiamenti favoriti dalla nuova maggioranza consiliare, che ha assunto un atteggiamento di collaborazione con la Giunta.

Sempre secondo quanto riferito dal sindaco, il mutato scenario politico ha consentito di assumere una serie di incisive misure nei diversi settori.

Le opere abusive rilevate in via Marzabotto e nell'area Largo San Luigi sono state abbattute. L'Amministrazione comunale si è costituita parte civile nel proce-

dimento penale relativo al primo abuso, mentre, con riferimento al secondo abuso, è stato dato incarico al legale del comune di agire per ottenere il risarcimento dei danni.

Inoltre, è stata avviata un'approfondita attività di monitoraggio degli interventi di edilizia abusiva sul territorio, al fine di acquisire una più precisa conoscenza delle dimensioni del fenomeno.

Contestualmente è stato disposto il censimento degli occupanti gli alloggi residenziali pubblici per verificare la titolarità delle assegnazioni, la regolarità del pagamento dei canoni, gli spazi effettivamente occupati e l'esistenza di eventuali abusi edilizi. Nei confronti degli occupanti sine titulo sono state intraprese le procedure di sgombero, quelle coattive per il recupero delle morosità maturate, nonché quelle ablative nei casi di «ampliamento» non autorizzato degli immobili. Nell'esecuzione di tali interventi è stata data priorità ai casi di abuso commessi da appartenenti a organizzazioni criminali o da loro familiari.

Sempre al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio, è stato istituito un gruppo interdipartimentale con il compito di svolgere un costante monitoraggio del territorio, al di là degli ordinari servizi di controllo.

Su espresso invito della Prefettura di Napoli, l'Amministrazione comunale ha provveduto ad adottare il regolamento per le concessioni demaniali e quello per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture. Mentre, di iniziativa, si è dotata di un'altra serie di regolamenti necessari a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa in diversi settori.

Con particolare riferimento alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e al rilascio delle autorizzazioni nel settore dei pubblici esercizi, il sindaco ha emanato specifiche direttive – estese anche alle società partecipate –, prevedendo una serie di cautele necessarie ad assicurare la massima trasparenza nella gestione di questi delicati settori.

In merito alla gestione del personale, l'Amministrazione comunale ha riferito che i dipendenti comunali e delle società partecipate condannati per assenteismo sono stati assegnati a diverso incarico o, laddove ciò non sia stato possibile, sottoposti a una attenta vigilanza.

In ogni caso, gli stessi sono stati esclusi dall'attribuzione di posizioni organizzative o da compensi collegati alla produttività.

Per contrastare più efficacemente il fenomeno dell'assenteismo, sono state attivate particolari forme di controllo, anche di concerto con le Forze di polizia. Inoltre, è stata disposta una rotazione dei dipendenti nelle loro funzioni, anche al fine di prevenire possibili forme di corruzione.

In merito ai servizi cimiteriali, l'Amministrazione comunale ha riferito che tutte le anomalie segnalate all'esito dell'attività ispettiva sono state eliminate, mentre i servizi pubblici sono attualmente esercitati da un soggetto appaltatore selezionato dal Provveditorato alle opere pubbliche in veste di stazione unica appaltante.

In materia di concessioni demaniali, ho già detto dell'avvenuta adozione del regolamento comunale di disciplina dello specifico settore. Aggiungo che il comune ha reso noto di aver avviato anche un'attività di verifica di tutti gli atti concessori in corso.

Relativamente alle autorizzazioni commerciali rilasciate per i pubblici esercizi, a seguito di uno *screening* generale di tutte le licenze rilasciate e a conclusione dei controlli effettuati, è stato disposto il ritiro di alcune autorizzazioni.

Infine, sono degne di menzione due ulteriori iniziative dell'ente locale: la scelta del sorteggio elettronico per l'individuazione degli scrutatori in occasione delle elezioni europee dello scorso mese di maggio e la presentazione, in accoglimento dell'invito del Prefetto di Napoli, dell'istanza di adesione al protocollo per l'integrazione dei sistemi di prevenzione della corruzione stipulato tra le Prefetture della Campania, l'ANCI Campania e alcuni comuni della regione.

Questo è il quadro delle misure salienti assunte dall'Amministrazione comunale per ottemperare alle prescrizioni contenute nella diffida prefettizia del 7 gennaio 2014.

Voglio assicurare, comunque, che l'attività del comune continua ad essere monitorata dalla Prefettura che, a seguito della ricezione di alcuni esposti su presunte irregolarità della gestione amministrativa dell'ente, ha provveduto ad interessare le Forze dell'ordine per i necessari approfondimenti.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di potenziamento dell'organico permanente degli operatori di polizia a presidio del territorio del comune in questione e di quelli limitrofi, informo che, nonostante la nota carenza di risorse, si è provveduto nello scorso mese di settembre a disporre l'assegnazione di 20 unità per le esigenze della Questura di Napoli e degli uffici distaccati, nell'ambito della movimentazione di personale del ruolo degli agenti ed assistenti.

5-03258 Fabbri: Sul trasferimento di risorse al comando provinciale dei vigili del fuoco di Bologna.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Fabbri richiama l'attenzione del Ministro dell'interno sulla necessità di garantire l'assegnazione di adeguate risorse al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Bologna per le esigenze di funzionamento delle sedi, di espletamento dei servizi d'istituto e di manutenzione dei mezzi di soccorso in dotazione.

Su un piano generale, premetto che le manovre di finanza pubblica attuate nelle ultime legislature hanno determinato decurtazioni degli stanziamenti ordinari di bilancio, che hanno inciso in modo particolare sulle spese per l'acquisto di beni e servizi.

A fronte della contrazione degli stanziamenti, sono stati introdotti strumenti di flessibilità di bilancio, concepiti per incrementare in corso d'esercizio le disponibilità finanziarie, quali, ad esempio, l'utilizzo dei fondi a disposizione del Ministro o delle somme provenienti dal Fondo unico giustizia. Tali strumenti hanno offerto un ristoro, anche se solo parziale, ai tagli apportati.

Vengo ora specificamente al Comando di Bologna, iniziando dalle problematiche inerenti alle sedi di servizio, compresa quella – richiamata dall'onorevole interrogante – delle occupazioni *sine titulo*.

Il quadro delle sedi di servizio in uso è alquanto variegato. Alcune di esse sono di proprietà demaniale, altre sono detenute a titolo gratuito in forza di un regolare contratto di comodato e le restanti, di proprietà sia pubblica che privata, sono detenute in base a contratti di locazione.

Relativamente al procedimento di rinnovo dei contratti di locazione scaduti, il
Ministero dell'interno, in assenza di esplicita disdetta da parte del locatore, adotta
un provvedimento di rinnovo tacito, la cui
efficacia dipende dall'autorizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Dunque, in sede di rinnovo tacito, non si
dà luogo alla stipula di un nuovo contratto, ma alla mera adozione di un provvedimento amministrativo che si limita a
rinnovare il contratto scaduto.

Peraltro, in attesa del rinnovo dei contratti scaduti, il Ministero dell'interno, nell'ottica di contenimento della spesa, è solito verificare anche la sussistenza di soluzioni allocative più vantaggiose.

Voglio chiarire che l'occupazione *sine titulo* viene a determinarsi per ragioni finanziarie connesse alla mancanza di fondi sul capitolo pertinente. Per sanare tale situazione si procede al versamento delle indennità di occupazione mediante appositi ordini di pagamento.

Assicuro, comunque che tale specifica questione è attentamente seguita dall'Amministrazione che – a Bologna come nelle altre parti del territorio nazionale – sta procedendo a sanare gradualmente le varie situazioni debitorie.

In relazione, invece, alle utenze, comunico che sono stati assegnati alla Direzione Regionale dei vigili del fuoco per l'Emilia Romagna i fondi relativi al pagamento di tutti i debiti 2014. Pertanto, alla data odierna, non vi sono fatture in pagamento, salvo conguagli non resi noti.

Quanto alla tassa per i rifiuti solidi urbani – per i quali vi era un'esposizione di 50 mila euro –, nel corso del secondo semestre 2014 è stata erogata, a titolo di acconto, la somma di 9 mila euro e, a breve, si provvederà ad emettere un ulteriore accreditamento per sanare il debito.

Per quanto attiene alla manutenzione ordinaria e alla conduzione degli impianti, informo che il relativo capitolo di spesa è gestito localmente dal Comando di Bologna, in funzione della priorità dei lavori da effettuare su tutte le sedi di propria competenza.

Su tale capitolo sono stati accreditati nel luglio 2014 circa 25 mila euro, nel mese di ottobre altri 15 mila euro circa.

L'onorevole interrogante si sofferma anche sulla situazione degli automezzi di servizio e del personale, lamentandone la carenza.

Sotto il primo profilo, ricordo che il decreto legge n. 119 del 2014, poi convertito, ha autorizzato una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2014, 4 milioni per l'anno 2015 e 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, da destinare al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente. In sede di assegnazione dei nuovi mezzi, saranno valutate le esigenze del Comando di Bologna, compatibilmente con quelle delle altre sedi sul territorio nazionale.

Con riguardo alla carenza di personale operativo, preciso che attualmente presso il Comando di Bologna sono in servizio 475 unità di personale operativo non specialistico, a fronte di un organico teorico di 486 unità, con una carenza di appena il 2,3 per cento.

Faccio presente, inoltre, che il 29 dicembre scorso sono stati assunti 614 vigili del fuoco, che stanno frequentando il prescritto corso di formazione. Altri 600 vigili del fuoco saranno assunti nel secondo semestre di quest'anno.

L'assegnazione di tale personale contribuirà a colmare le carenze di organico operativo in molti Comandi provinciali.

Con riguardo, invece, alla carenza di personale amministrativo e informatico, informo che nel corso di quest'anno saranno assunti 10 operatori per chiamata diretta, di cui un'unità è già stata assegnata al Comando di Bologna.

In merito, infine, alla richiesta dell'onorevole interrogante di esentare il Corpo nazionale dal pagamento delle accise sul carburante, rappresento che la questione è all'attenzione del competente Dipartimento, che sta effettuando la necessaria analisi di impatto della misura sia sotto il profilo giuridico che sotto quello dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano (Nuovo testo C. 2168, approvata dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2168, approvata dal Senato, e abb., recante « Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano »:

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « ordinamento penale » e « norme processuali », di competenza legislativa statale esclusiva in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-bis, quinto comma, prevede la circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di tortura derivante dall'avere provocato la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta del reato medesimo stabilendo, ove tale circostanza ricorra, la pena di 30 anni di reclusione;

ricordato, al riguardo, l'orientamento della Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 50 del 1980) che ha ritenuto che l'ordinamento costituzionale richieda una commisurazione «individualizzata» della sanzione penale poiché «l'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti - in termini di uguaglianza e/o differenziazione di trattamento - contribuisce da un lato, a rendere quanto più possibile "personale" la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall'articolo 27, primo comma; e nello stesso tempo è strumento per una determinazione della pena quanto più possibile "finalizzata", nella prospettiva dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione »;

ricordato, inoltre, che la Corte, nella medesima sentenza n. 50 del 1980, ha precisato che « l'uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, 'proporzione' della pena rispetto alle 'personali' responsabilità ed alle esigenze di risposta che ne conseguano, svolgendo una funzione che è essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potestà punitiva statuale. In questi termini, sussiste di regola l'esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio, che renda possibile tale adeguamento individualizzato, 'proporzionale', delle pene inflitte con le sentenze di condanna. Di tale esigenza, appropriati ambiti e criteri per la discrezionalità del giudice costituiscono lo strumento normale »;

sottolineato, altresì, che, la Corte costituzionale, nella citata sentenza, ha precisato che « in linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono pertanto in armonia con il 'volto costituzionale' del sistema penale » e che « il dubbio d'illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questa ultima appaia ragionevolmente 'proporzionata' rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato »;

osservato che la pena fissa prevista in caso di morte quale conseguenza non voluta del reato di tortura (30 anni di reclusione) risulta pari al triplo della sanzione massima prevista per il reato-base di tortura (punito con la reclusione da quattro a dieci anni);

preso atto che l'articolo 4, comma 1, del provvedimento esclude il riconoscimento dell'immunità diplomatica ai cittadini stranieri qualora siano stati condannati, o siano sottoposti a procedimento penale, in altri Stati, in relazione a reati di tortura;

sottolineata, al riguardo, l'opportunità che tale previsione, inserita in una norma di rango ordinario, sia valutata alla luce delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari, ratificate dal nostro Paese che riconoscono le immunità penali, nonché degli articoli 10, 11, 87, ottavo comma, 117, primo comma, della Costituzione e della giurisprudenza della Corte costituzionale (v. le sentenze nn. 348 e 349 del 2007) da cui deriva il conferimento ai trattati della natura di «norma interposta», ovvero parametro mediato o indiretto della legittimità costituzionale delle fonti primarie;

evidenziata, al contempo, l'esigenza di tenere conto che il divieto di tortura e di trattamenti e pene inumane o degradanti è un principio rientrante nel nucleo fondamentale del diritto internazionale dei diritti dell'uomo e che il crimine internazionale di tortura è ampiamente riconosciuto dai trattati internazionali a partire dalla Convenzione di Ginevra del 1949;

osservato, con riferimento al medesimo articolo 4, comma 1, che, al fine di evitare incertezze interpretative, andrebbe valutata l'opportunità di aggiungere dopo le parole « l'immunità diplomatica » le seguenti: « ai fini dell'estradizione »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

- 1) sia valutato dalla Commissione di merito, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, se la previsione della pena fissa di 30 anni di reclusione, stabilita dall'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-bis, quinto comma, per la circostanza aggravante, derivante dall'avere provocato la morte della persona offesa, sia ragionevolmente 'proporzionata', per la natura dell'illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico reato di tortura;
- 2) sia valutata dalla Commissione di merito, al medesimo articolo 1, comma 1, capoverso articolo 613-bis, quinto comma, la congruità della pena di 30 anni di reclusione prevista in caso di morte quale conseguenza non voluta del reato di tortura rispetto alla sanzione base reclusione da quattro a dieci anni stabilita per il medesimo reato;
- 3) sia valutato l'articolo 4 del provvedimento alla luce delle considerazioni svolte in premessa;
- 4) con riferimento al medesimo articolo 4, comma 1, sia valutata, al fine di evitare incertezze interpretative, l'opportunità di aggiungere dopo le parole « l'immunità diplomatica » le seguenti: « ai fini dell'estradizione ».